

**DELIBERAZIONE 4 MAGGIO 2023**  
**185/2023/R/EEL**

**DETERMINAZIONI SULLE ISTANZE PRESENTATE DA ALPERIA TRADING S.R.L. IN MERITO  
AL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO DELL'UNITÀ DI PRODUZIONE DELL'IMPIANTO  
ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1248<sup>a</sup> riunione del 4 maggio 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
- la comunicazione di Alperia Trading S.r.l. (di seguito anche: Alperia Trading), del 6 luglio 2021, prot. Autorità 27073, di pari data (di seguito: prima comunicazione Alperia);
- la comunicazione di Alperia Trading, dell'8 luglio 2021, prot. Autorità 27312, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Alperia);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 15 luglio 2021, prot. Autorità 28133, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 21 febbraio 2022, prot. Autorità 7640, del 22 febbraio 2022 (di seguito: seconda comunicazione Terna).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06 stabiliscono, tra l'altro, i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- il comma 64.31, che si applica sia agli impianti essenziali in regime ordinario sia a quelli ammessi alla reintegrazione dei costi, prevede che Terna, per ciascuna unità di produzione essenziale, presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 64.29, rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto, e una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 64.30; in base a quest'ultimo comma, tra l'altro, l'utente medesimo, con riferimento a una o più unità di produzione nella sua disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- in relazione alle unità di produzione degli impianti essenziali, tra cui l'impianto Biopower Sardegna di Alperia Trading, con la deliberazione 509/2020/R/eel l'Autorità ha approvato, con efficacia limitata all'anno 2021, le proposte presentate da Terna nel novembre 2020, ai sensi del comma 64.31, lettera a), come modificate dalle istanze di cui alla lettera b) del comma medesimo, fatte salve alcune previsioni e precisazioni, e ha prorogato i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto delle unità di produzione essenziali, per l'anno 2021;
- l'impianto Biopower Sardegna è assoggettato al regime di reintegrazione dall'1 ottobre 2016;
- dalla prima comunicazione Alperia e dalla prima comunicazione Terna emerge che, per l'anno 2021, Alperia Trading ha richiesto di modificare, in relazione al combustibile utilizzato nell'impianto Biopower Sardegna, il consumo specifico di cui al comma 64.13 proposto da Terna e approvato dall'Autorità con la deliberazione 509/2020/R/eel, fornendo elementi a supporto dell'istanza.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- dalla seconda comunicazione Alperia e dalla seconda comunicazione Terna risulta che, in data 8 luglio 2021, Alperia Trading ha formulato un'istanza per la modifica di una delle variabili determinanti del costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Biopower Sardegna, con decorrenza dall'anno 2018 incluso; in particolare, Alperia Trading ha richiesto un incremento, espresso in euro/MWh, del costo variabile riconosciuto, per tenere conto del consumo di un combustibile ulteriore rispetto a quello sino ad allora considerato ai fini della determinazione del menzionato costo (di seguito: combustibile ulteriore), proponendo che detto incremento sia pari al rapporto tra il costo dei consumi del combustibile

ulteriore nel periodo dall'1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2019 e il programma vincolante modificato e corretto del medesimo periodo;

- ai sensi del combinato disposto dei commi 64.11, lettera a), e 65.12, il costo variabile riconosciuto di un'unità termoelettrica ammessa al regime di reintegrazione include una specifica componente a copertura del costo per il combustibile; la deliberazione 111/06 prevede norme apposite per la definizione della citata componente nel caso in cui l'unità consumi più combustibili;
- ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto di un'unità termoelettrica ammessa al regime di reintegrazione, la deliberazione 111/06 stabilisce, tra l'altro, che:
  - in anticipo rispetto all'inizio del periodo di applicazione, Terna proponga all'Autorità il consumo specifico dei combustibili di cui al comma 64.13, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 e il valore della componente di cui al comma 64.11, lettera g), partendo dai dati comunicati dall'utente del dispacciamento ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 115/08;
  - i combustibili e le emissioni siano valorizzati applicando le quotazioni di specifici prodotti di riferimento, secondo regole predefinite;
  - l'utente del dispacciamento possa formulare istanze sulle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; tuttavia, questa facoltà può essere esercitata *ex post* limitatamente ad aspetti non prevedibili prima dell'inizio dell'anno rilevante (comma 65.29, lettera b);
  - è possibile considerare combustibili diversi da quelli già oggetto di approvazione, a certe condizioni (combinato disposto dei commi 64.37 e 65.12);
- Terna non ha sinora proposto il consumo specifico di cui al comma 64.13 con riferimento al combustibile ulteriore dell'unità dell'impianto Biopower Sardegna, in quanto l'utente del medesimo impianto non ha effettuato le comunicazioni *ex* articolo 8 della deliberazione ARG/elt 115/08 in relazione ai consumi del menzionato combustibile.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione all'unità di produzione dell'impianto Biopower Sardegna, accogliere l'istanza relativa al consumo specifico di cui al comma 64.13 risultante dalla prima comunicazione Alperia e dalla prima comunicazione Terna;
- stabilire che il consumo specifico di cui al precedente alinea approvato con il presente provvedimento abbia efficacia limitata all'anno 2021 e sia applicato esclusivamente per la determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di cui al comma 63.13.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- per il periodo dall'1 gennaio 2018 al 7 luglio 2021, rigettare l'istanza sul costo variabile riconosciuto di cui alla seconda comunicazione Alperia e alla seconda

comunicazione Terna ed escludere dalla reintegrazione dei costi i costi relativi al consumo del combustibile ulteriore, per le seguenti ragioni:

- l'istanza sul costo variabile riconosciuto di cui alla seconda comunicazione Alperia e alla seconda comunicazione Terna è successiva al periodo sopra indicato;
- la menzionata istanza attiene a un aspetto prevedibile prima dell'inizio di ciascuno degli anni del periodo sopra indicato, dato che dalle stesse comunicazioni emerge che il combustibile ulteriore è stato consumato nell'impianto almeno dall'anno 2016;
- il fatto che il costo variabile riconosciuto sia stato determinato senza tenere conto del consumo del combustibile ulteriore deriva dalla mancata comunicazione dei relativi dati a Terna da parte dell'utente del dispacciamento;
- per quanto riguarda il periodo dall'8 luglio 2021:
  - rigettare l'istanza sul costo variabile riconosciuto di cui alla seconda comunicazione Alperia e alla seconda comunicazione Terna nei termini in cui è stata formulata, in quanto, in relazione sia al consumo specifico sia alla valorizzazione del combustibile ulteriore, si basa, immotivatamente, su criteri diversi da quelli previsti dalla deliberazione 111/06 per i combustibili consumati da unità termoelettriche di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione;
  - prevedere che Alperia Trading possa richiedere che sia considerato il combustibile ulteriore ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Biopower Sardegna, previa comunicazione, almeno per il periodo dall'1 giugno 2019, dei dati sul medesimo combustibile ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 115/08 e applicando quanto previsto dal comma 64.37

## **DELIBERA**

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa e limitatamente all'anno 2021, l'istanza attinente al consumo specifico di cui al comma 64.13 avanzata da Alperia Trading S.r.l. e presentata all'Autorità con la prima comunicazione Alperia e la prima comunicazione Terna, in relazione all'unità di produzione dell'impianto Biopower Sardegna;
2. di rigettare, con riferimento all'unità di produzione dell'impianto Biopower Sardegna e per le ragioni esplicitate in premessa, l'istanza sul costo variabile riconosciuto di cui alla seconda comunicazione Alperia e alla seconda comunicazione Terna;
3. di escludere dalla reintegrazione dei costi per il periodo dall'1 gennaio 2018 al 7 luglio 2020 i costi relativi al consumo del combustibile ulteriore;
4. di prevedere che, per quanto riguarda il periodo dall'8 luglio 2021, Alperia Trading S.r.l. possa richiedere che sia considerato il combustibile ulteriore ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Biopower Sardegna, previa comunicazione, almeno per il periodo dall'1 giugno 2019,

- dei dati sul medesimo combustibile ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 115/08 e applicando quanto previsto dal comma 64.37;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A. e ad Alperia Trading S.r.l.;
  6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

4 maggio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*